

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1393

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, PAZZAGLIA, BAGHINO, TASSI**

*Presentata il 6 agosto 1987*

**Revisione dei limiti di somma previsti per le vendite e le permuta a trattativa privata dei beni patrimoniali disponibili dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'utilizzo razionale del patrimonio immobiliare dello Stato è sicuramente uno degli strumenti più utili per giungere a migliore funzionamento della cosa pubblica.

I beni di proprietà dello Stato ancora inutilizzati o solo parzialmente utilizzati sono numerosi e ciò comporta onere gravoso per l'intera collettività che aspira, invece, a un adeguato impiego di tali beni.

Le norme previste dalla legge 24 dicembre 1908, n. 783, concernente unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, fissato in cinquecento milioni di

lire il limite di valore dei beni immobili che l'Amministrazione è autorizzata a vendere a trattativa privata ai comuni, alle province e ad altri corpi morali legalmente costituiti; e in lire duecentocinquanta milioni il limite di valore al di sotto del quale la suddetta Amministrazione è autorizzata a permutare i beni in oggetto.

Non v'è chi non veda come i ricordati limiti costituiscono valori molto al di sotto delle stime generalmente adottate nel mercato immobiliare; l'ultima rivalutazione, infatti, reca la data del 14 ottobre 1974, anno della legge n. 629.

La necessità impone, quindi, un adeguamento dei limiti in questione, onde portare gli stessi a misura compatibile con l'attuale situazione economica e consentire all'Amministrazione un più largo ricorso allo strumento della trattativa privata raggiungendo gli obiettivi di cui in precedenza.

Tali finalità intende perseguire la presente proposta di legge, con previsione di elevazione dei limiti in oggetto a sei volte

l'ammontare oggi considerato e recuperare, in tal modo, i valori di riferimento di molto lievitati nel frattempo e, in particolare, nel periodo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80.

Fermo rimane l'obbligo della richiesta di parere del Consiglio di Stato per l'esecuzione di contratti il cui importo superi i limiti di somma previsti dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e modificazioni successive.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. I limiti di somma previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 629, in materia di vendita e permuta a trattativa privata dei beni patrimoniali disponibili dello Stato sono sestuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.